



COMUNICATO STAMPA n. 90/24

Lussemburgo, 30 maggio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-400/22 | Conny

Ordini on line: il pulsante di inoltro dell'ordine o una funzione analoga devono indicare con chiarezza che, cliccandovi, il consumatore si sottopone ad un obbligo di pagamento

Questo vale anche quando l'obbligo di pagamento dipende ancora dalla realizzazione di un'ulteriore condizione

In Germania, il locatario di un appartamento il cui canone mensile era superiore al massimale autorizzato dal diritto nazionale ha chiesto a un'impresa di recupero crediti di reclamare presso i suoi locatori l'eccedenza dei canoni. Egli ha inoltrato tale ordine mediante il sito Internet di detto prestatore. Prima di cliccare sul pulsante di inoltro dell'ordine, ha barrato una casella per accettarne le condizioni generali. Secondo queste ultime, qualora i tentativi del prestatore diretti a far valere i loro diritti vadano a buon fine, i locatori devono versare una remunerazione pari a un terzo del canone annuo risparmiato.

Nella controversia tra il prestatore e i locatori che ne è conseguita, questi ultimi fanno valere che il locatario non ha validamente incaricato il prestatore. Infatti, il pulsante di inoltro dell'ordine non avrebbe riportato la dicitura «ordine con obbligo di pagamento» (o una formula analoga), come richiederebbe la direttiva sui diritti dei consumatori ¹. In tal contesto, si è posta la questione se tale requisito si applichi anche quando l'obbligo di pagamento per il locatario non nasca con il semplice inoltro dell'ordine ², ma richieda inoltre l'esito positivo dell'attuazione dei suoi diritti. Il giudice tedesco adito ha interrogato la Corte di giustizia a tale riguardo.

La Corte dichiara che **il professionista deve informare**, in conformità ai requisiti previsti dalla direttiva, **il consumatore, prima dell'inoltro dell'ordine su Internet, del fatto che egli si sottopone con tale ordine ad un obbligo di pagamento. Tale obbligo del professionista vige indipendentemente dalla questione se l'obbligo di pagamento per il consumatore sia incondizionato oppure se quest'ultimo sia tenuto a pagare il professionista solo dopo l'ulteriore realizzazione di una condizione.**

Se il professionista non ha rispettato l'obbligo d'informazione ad esso incombente, il consumatore non è vincolato dall'ordine. Nulla impedisce, tuttavia, al consumatore di confermare il proprio ordine.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Direttiva [2011/83/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. Quest'ultima prevede che il professionista debba garantire che il consumatore, quando inoltra l'ordine, riconosca espressamente che esso implica un obbligo di pagamento. Nel caso in cui l'attivazione di un pulsante o di una funzione analoga sia necessaria per inoltrare l'ordine, il pulsante o la funzione analoga devono recare esclusivamente la dicitura facilmente leggibile «ordine con obbligo di pagamento» o una formula analoga, inequivocabile, indicante che l'inoltro dell'ordine obbliga il consumatore a pagare il professionista. Altrimenti il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

²V., in tal contesto, sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, [C-249/21](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 60/22](#)).